

Rep. n° 171  
del 14.10.2009

**CONVENZIONE  
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA di cui al D.Lgs 42 /04 e ss.mm.**

L'anno duemilanove (2009) il giorno **quattordici (14)** del mese di **ottobre** presso la sede dell'Unione della Valconca, con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge, tra i signori/e, tutti/e autorizzati alla sottoscrizione del presente atto in forza delle deliberazioni consiliari riportate in premessa:

- **Edda Negri**, la quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Gemmano (CF NGR DDE 63R 71D 704G) in nome, per conto e nell'interesse della quale dichiara di agire;
- **Fabio Forlani**, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Mondaino (CF FRL FBA 73E 25F 715P) in nome, per conto e nell'interesse della quale dichiara di agire;
- **Simone Tordi**, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Monte Colombo (CF TRD SMN 75D 08H 294J) in nome, per conto e nell'interesse della quale dichiara di agire;
- **Valli Cipriani**, la quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Montefiore Conca (CF CPR VLL 52T 69H 294U) in nome, per conto e nell'interesse della quale dichiara di agire;
- **Nadia Fraternali**, la quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Montegridolfo (CF FRT NDA 70L 50F 523O) in nome, per conto e nell'interesse della quale dichiara di agire;
- **Ruggero Gozzi** il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Montescudo (CF GZZ RGR 60M 30F 641R) in nome, per conto e nell'interesse della quale dichiara di agire;
- **Christian D'Andrea**, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di San Clemente (CF DND CST 77L 05C 573A) in nome, per conto e nell'interesse della quale dichiara di agire;

**E**

- **Ruggero Gozzi**, il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente della Unione della Valconca (C.F. GZZ RGR 60M 30F 641R) in nome, per conto e nell'interesse della quale dichiara di agire;

**PREMESSO CHE**

- i comuni di Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montescudo, Montegridolfo e San Clemente hanno espresso la volontà di gestire in forma associata una pluralità di servizi e funzioni, costituendo l'Unione denominata "Unione della Valconca";
- gli stessi comuni, visti l'art. 10 L.R. 26/78 e la D.G.R. n. 1676 del 20.10.08, hanno ritenuto opportuno e conveniente, al fine di "garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, così come richiesto dall'art. 146 comma 6 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. s) del D.Lgs 26 marzo 2008 n. 63" gestire in forma associata anche tutte le funzioni ed attività connesse e relative al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ivi compreso il provvedimento finale di autorizzazione o di diniego ;
- gli stessi Comuni hanno, altresì, ritenuto di mantenere, ciascuno, la propria Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, assicurando le stesse adeguato livello di competenza tecnico scientifico;
- si rende pertanto necessaria la preventiva adozione di apposito atto convenzionale tra le parti;

- i Comuni di Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montescudo, Montegridolfo e San Clemente e l'Unione della Valconca hanno approvato lo schema della presente convenzione con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, esecutive ai sensi di legge:

*Gemmano* (con delibera C.C. n. 45 del 30.12.2008)

*Montefiore Conca* (con delibera C.C. n.49 del 22.12.2008)

*Mondaino* (con delibera C.C. n. 65 del 29.12.2008)

*Monte Colombo* (con delibera C.C. n. 108 del 20.12.2008)

*Montescudo* (con delibera C.C. n. 93 del 29.12.2008)

*Montegridolfo* (con delibera n. 58 del 30.12.2008)

*San Clemente* (con delibera C.C. n. 40 del 16.03.2009)

*Unione della Valconca* (con deliberazione del consiglio n. 10 del 24/04/2009);

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

## **Capo I Disposizioni generali**

### **Art. 1 (Oggetto della convenzione)**

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione, ha per oggetto lo svolgimento, in forma associata, tramite la costituzione di un ufficio unico presso l'Unione della Valconca, della funzione e di tutte le attività connesse e relative al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ivi compreso il provvedimento finale di autorizzazione o di diniego, in nome e per conto dei comuni di Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montescudo, Montegridolfo e San Clemente, secondo quanto previsto e disposto dalle successive clausole.
3. L'Unione della Valconca funge da ente capofila e viene individuata come ente responsabile della gestione associata.

### **Art. 2 (Finalità)**

1. La gestione convenzionata è finalizzata a garantire il conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa nonché della qualità dei servizi e degli interventi nel rispetto delle esigenze e dei bisogni dei cittadini, attraverso sia la crescita professionale del personale sia l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali disponibili sia l'integrazione ed il coordinamento con gli enti, istituzioni e soggetti operanti nella materia paesaggistica.
2. La gestione convenzionata della funzione di cui al precedente articolo 1, comma 2, avviene mediante attivazione di un ufficio comprensoriale tecnico-amministrativo, incardinato organicamente e fisicamente presso l'Unione. Detta fattispecie costituisce lo strumento mediante il

quale l'Unione assicura nei confronti degli enti convenzionati l'unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure.

3. L'attività dell'ufficio comprensoriale comprenderà la gestione, per conto dei Comuni convenzionati, delle funzioni amministrative e relative procedure connesse allo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 3.

### **Art. 3** *(Funzioni e attività)*

1. L'esercizio convenzionato della gestione della funzione di cui al precedente articolo 1, comporterà l'attribuzione al responsabile dell'Ufficio unico comprensoriale delle funzioni di direzione e coordinamento del procedimento unico in materia di paesaggio e di adozione del provvedimento finale di autorizzazione o di diniego.
2. Il responsabile di detto ufficio unico, a titolo meramente esemplificativo, in particolare:
  - cura le attività di informazione e di assistenza al pubblico
  - svolge le funzioni di responsabile del procedimento per le istanze di autorizzazione paesaggistiche
  - cura la raccolta delle istanze
  - verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 149 comma 1 D.Lgs 42/04 e ss.mm., alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli artt. 140 co. 2, 141 co. 1141-bis e 143 co. 3 lett.b),c) e d) e se l'istanza sia correlata della necessaria documentazione, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso
  - compie i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni
  - accerta la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici
  - richiede sia alla Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio sia alla Soprintendenza i necessari pareri
  - esercita poteri di impulso, diffida ed eventualmente messa in mora nei confronti della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio
  - indice le conferenze dei servizi
  - riscuote le somme relative alle spese a carico dell'interessato (diritti di istruttoria e di segreteria)
  - emana il provvedimento finale di autorizzazione o di diniego
  - predispone il regolamento di svolgimento della gestione associata in oggetto

## **Capo II** **Disciplina sull'organizzazione della funzione convenzionata**

### **Art. 4** *(Ufficio comprensoriale)*

1. Per la concreta attuazione della convenzione e per ottimizzare la gestione convenzionata secondo criteri di efficacia ed efficienza, viene costituito l'ufficio comprensoriale tecnico – amministrativo in materia paesaggistica presso l'Unione della Valconca. A tale ufficio spetta l'esercizio delle funzioni ed attività commesse al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica dei comuni aderenti, meglio descritte nel precedente art. 3.

### **Art. 5**

### ***(Organizzazione dell'ufficio comprensoriale)***

1. L'ufficio comprensoriale potrà essere composto da personale proprio della Unione, da personale in servizio messo a disposizione dai Comuni convenzionati e/o da soggetti esterni previamente incaricati, anche ai sensi dell'art. 110 del D. lgs. n. 267/2000. L'Unione, per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente atto, potrà avvalersi di qualsiasi forma gestionale prevista dall'ordinamento.
2. Alla direzione dell'ufficio comprensoriale è preposto un Responsabile, con adeguata qualifica professionale per l'assunzione dei poteri di gestione come individuati dall'art. 107 del D. lgs. n. 267/2000.
3. Il Responsabile è individuato dalla Unione sentiti formalmente i Comuni convenzionati, secondo i criteri della competenza professionale, in relazione alle funzioni e attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
4. Al Responsabile è attribuita la legale rappresentanza dei comuni convenzionati, nonché tutti i compiti, compresi l'adozione di tutti gli atti con valenza esterna ed i provvedimenti amministrativi concernenti l'ufficio comprensoriale.
5. L'ufficio comprensoriale assicurerà il costante ed adeguato aggiornamento legislativo, l'informatizzazione delle procedure e di quant'altro occorrente per uno svolgimento sempre più semplificato delle procedure assegnate, il coordinamento delle necessarie attività di collaborazione con tutti gli uffici ed operatori presenti nei comuni convenzionati e interessati dalle attività svolte dall'ufficio comprensoriale.
6. Sono a disposizione del Responsabile gli atti ed i documenti, detenuti dalle strutture degli enti convenzionati, utili per l'esercizio delle sue funzioni; gli enti convenzionati devono trasmettere all'ufficio comprensoriale tutti gli atti assunti in materia entro cinque giorni dalla loro adozione e comunque tutti gli atti necessari all'espletamento delle attività gestite dall'ufficio comprensoriale in tempi tali da consentire un corretto svolgimento delle attività e delle procedure gestite.
7. I meccanismi operativi necessari al funzionamento dell'ufficio comprensoriale e gli altri aspetti funzionali qui non regolati, vengono disciplinati in sede di regolamentazione interna, che, in quanto atti di gestione, sono adottati dal Responsabile dell'ufficio.
8. I diritti di istruttoria e di segreteria saranno definiti dal Responsabile dell'Ufficio Unico e approvati dalla Conferenza dei Sindaci

### **Capo III**

#### **Rapporti tra soggetti convenzionati**

#### **Art. 6**

#### ***(Obblighi delle parti)***

1. l'Unione:
  - a. assume la gestione dei servizi, interventi ed attività necessari a dare completa esecuzione a quanto previsto nell'art. 3, provvede ai relativi adempimenti, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente, curando altresì le relazioni con gli organi dei comuni convenzionati.

- b. provvede a dotarsi e rendere operativo e funzionale un idoneo ufficio, denominato *ufficio comprensoriale tecnico amministrativo in materia paesaggistica*, con adeguata dotazione strumentale e di personale.
  - c. fornisce ai comuni convenzionati i dati e gli elementi di conoscenza necessari ed utili per il differente procedimento edilizio – urbanistico.
  - d. custodisce e conserva, nei modi stabiliti dalla vigente legislazione, i dati e le informazioni di cui è in possesso per esplicitare la presente delega.
2. I comuni convenzionati:
    - a. forniscono all'ufficio comprensoriale i dati e gli elementi di conoscenza necessari per il corretto svolgimento delle funzioni delegate
    - b. si impegnano a liquidare il dovuto all'Unione nei tempi previsti
    - c. favoriscono le semplificazioni e le integrazioni procedurali

#### **Art. 7**

##### ***(Durata della convenzione)***

1. La durata della convenzione è stabilita in anni sei (6) decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
2. La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, per un periodo di tempo di pari durata, o prorogata.

#### **Art. 8**

##### ***(Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale)***

1. Ogni Comune può recedere dalla presente convenzione, solamente, a decorrere dal quarto anno e, comunque, con adeguata motivazione e con un preavviso di almeno tre mesi.
2. Il recesso è comunicato all'Unione entro il trenta di settembre e decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alla comunicazione; qualora venga comunicato in data successiva, il recesso avrà effetto dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione.
3. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate dai Consigli di tutti gli enti convenzionati. L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune.

#### **Art. 9**

##### ***(Modifiche della convenzione)***

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni uniformi dai Consigli dei Comuni convenzionati e dell'Unione.

#### **Art. 10**

##### ***(Rapporti finanziari e garanzie)***

1. Il costo per il funzionamento del servizio, da imputare direttamente ai comuni convenzionati, è il seguente:  
L'unione annualmente (in corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi dei comuni e comunque entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno) predispose un preventivo di costi, che fa

da base per il versamento di un acconto pari al 50% entro il 31 maggio di ciascun anno; entro marzo dell'anno successivo l'Unione predispose il bilancio consuntivo dell'ufficio comprensoriale e lo comunica ai Comuni per i relativi conguagli positivi o negativi. Gli stessi devono essere versati entro 30 gg. dalla comunicazione del consuntivo.

2. Per quanto attiene alle spese ordinarie di funzionamento si stabilisce la seguente ripartizione::

- 10 % in base al numero degli abitanti al 31 dicembre dell'anno di riferimento
- 90 % in base al numero di pratiche acquisite al protocollo

3. I costi di investimento dovranno essere posti all'attenzione della Conferenza dei Sindaci, la quale deciderà circa la suddivisione tra gli enti aderenti.

4. Il calcolo presuntivo delle spese da effettuare e dei costi da ripartire nel triennio 2009/2011 per la presente gestione associata risulta dal prospetto allegato sub lett. A)

5. I comuni convenzionati si impegnano a stanziare nel rispettivo bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e si obbligano a versare la quota di propria spettanza alla Unione, mensilmente, oppure secondo le modalità concordate con il responsabile dell'ufficio comprensoriale.

6. I diritti di istruttoria e di segreteria di cui al precedente art. 5 co. 8 ed eventuali contributi concessi all'Unione in base alla L.R. 11/01 e ss. mm. a titolo di incentivazione della presente gestione associata verranno destinati:

- al cofinanziamento dei costi afferenti alla gestione associata, comportando conseguentemente una riduzione degli oneri a carico degli enti aderenti
- all'incentivazione del personale impegnato nella gestione associata

7. L'Unione della Valconca, quale soggetto responsabile della presente gestione associata e beneficiario di eventuali contributi ex L.R. 11/01 sarà responsabile dell'eventuale revoca del contributo concesso

#### Art. 11

##### *(Forme di consultazione)*

1. Per la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della presente gestione associata provvede la Conferenza dei Sindaci, composta da tutti i Sindaci dei comuni aderenti alla presente e dal Presidente dell'unione della Valconca Essi possono farsi sostituire, in caso di assenza o impedimento da un assessore delegato per iscritto.

2. Viene inoltre costituito un Comitato Tecnico, composto da un referente tecnico per ciascuno degli enti firmatari della presente convenzione. Il Comitato è convocato e presieduto dal Responsabile della gestione associata in oggetto. Esso costituisce l'organo di consultazione tecnica nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 e fornisce il supporto tecnico alla Conferenza dei sindaci.

#### Art. 12

##### *(Ingresso di nuovi enti)*

Si prevede la possibilità per altri enti di aderire alla presente convenzione con apposita deliberazione consiliare, previa intesa con l'ente capofila

#### Capo IV

##### **Disposizioni finali**

#### Art. 13

##### *(Controversie)*

1. Ogni controversia tra i comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa al Foro di Rimini.

**Art. 14**  
**(Disposizioni in materia di privacy)**

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuata da soggetti pubblici.

2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso l'ufficio comprensoriale per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati, il responsabile dell'ufficio comprensoriale.

3. I dati trattati saranno utilizzati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

**Art. 15**  
**(Disposizioni finali)**

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo caso d'uso, ai sensi dell' art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il presente atto è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tabella allegata B, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

**Letto, confermato e sottoscritto**

Il Sindaco del Comune di Gemmano

Il Sindaco del Comune di Mondaino

Il Sindaco del Comune di Montecolombo


Il Sindaco del Comune di Montefiore Conca

Il Sindaco del Comune di Montegridolfo

Il Sindaco del Comune di Montescudo

Il Sindaco del Comune di San Clemente

Il Presidente dell'Unione della Valconca



The image shows a series of horizontal dotted lines for signatures. There are several handwritten signatures in black ink. The signatures are written over the dotted lines, with some overlapping. The signatures appear to be of various styles, including cursive and more formal script. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.